



**CONSIGLIO
DELL'UNIONE EUROPEA**

**Bruxelles, 15 marzo 2013
(OR. en)**

6394/13

**Fascicolo interistituzionale:
2012/0347 (NLE)**

**ENV 115
MI 106
WTO 35
CHIMIE 16
OC 63**

ATTI LEGISLATIVI ED ALTRI STRUMENTI

Oggetto: Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea alla sesta riunione delle parti della convenzione di Rotterdam rispetto alle modifiche dell'allegato III della convenzione di Rotterdam sulla procedura di previo assenso informato per taluni prodotti chimici e pesticidi nel commercio internazionale

ORIENTAMENTI COMUNI

Termine di consultazione per la Croazia: 29.3.2013

DECISIONE DEL CONSIGLIO

del

**relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea
alla sesta riunione delle parti della convenzione di Rotterdam
rispetto alle modifiche dell'allegato III della convenzione di Rotterdam
sulla procedura di previo assenso informato
per taluni prodotti chimici e pesticidi nel commercio internazionale**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare gli articoli 192 e 207, in
combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- (1) L'Unione ha approvato la convenzione di Rotterdam sulla procedura di previo assenso informato per taluni prodotti chimici e pesticidi pericolosi nel commercio internazionale ("convenzione di Rotterdam") con decisione 2006/730/CE del Consiglio¹.
- (2) Il regolamento (CE) n. 689/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 giugno 2008, sull'esportazione ed importazione di prodotti chimici pericolosi² attua la convenzione di Rotterdam all'interno dell'Unione.
- (3) Al fine di garantire che i paesi importatori beneficino della tutela offerta dalla convenzione di Rotterdam, è necessario nonché opportuno sostenere la raccomandazione del comitato per l'esame dei prodotti chimici per quanto attiene all'inclusione nell'allegato III della convenzione di Rotterdam di azinfos-metil, amianto crisotilo, miscele commerciali di ossido di ottabromodifenile, ossido di pentabromodifenile e miscele commerciali di ossido di pentabromodifenile, acido perfluorottano sulfonato, perfluorottani sulfonati, perfluorottani sulfonammidi e perfluorottani sulfonili, nonché formulati liquidi (concentrati emulsionabili e concentrati solubili) che contengono paraquat dicloruro in misura pari o superiore a 276 g/L, corrispondente a paraquat ione pari o superiore a 200 g/L. QTali sostanze sono già soggette a bando o a severe restrizioni all'interno dell'Unione e sono pertanto sottoposte a vincoli sulle esportazioni più estesi rispetto a quanto stabilito dalla convenzione di Rotterdam

¹ GU L 299 del 28.10.2006, pag. 23.

² GU L 204 del 31.7.2008, pag. 1.

- (4) Si prevede che la sesta riunione della conferenza delle parti della convenzione di Rotterdam decida in merito alle proposte di modifica dell'allegato III. È opportuno che l'Unione sostenga tali modifiche,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La posizione che l'Unione europea deve adottare alla sesta riunione della conferenza delle parti della convenzione di Rotterdam è che la Commissione, a nome dell'Unione, sostenga l'adozione delle modifiche dell'allegato III della convenzione di Rotterdam sulla procedura di previo assenso informato per taluni prodotti chimici e pesticidi pericolosi nel commercio internazionale¹ per quanto riguarda l'inclusione di azinfos-metil, amianto crisotilo, miscele commerciali di ossido di ottabromodifenile, ossido di pentabromodifenile e miscele commerciali di ossido di pentabromodifenile, acido perfluorottano sulfonato, perfluorottani sulfonati, perfluorottani sulfonammidi e perfluorottani sulfonili, nonché formulati liquidi (concentrati emulsionabili e concentrati solubili) che contengono paraquat dicloruro in misura pari o superiore a 276 g/L, corrispondente a paraquat ione pari o superiore a 200 g/L.

Articolo 2

La Commissione è destinataria della presente decisione.

Fatto a ...

Per il Consiglio

Il presidente

¹ GU L 63 del 6.3.2003, pag. 29.